



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Gabinetto del Ministro
Via XX Settembre, 8 – 00187 ROMA
PEC: udc@postacert.difesa.it

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Generale C.A. Luciano PORTOLANO
PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE
Gen. S.A. Antonio CONSERVA
PEC: stataereo@postacert.difesa.it

Allegato: 1 (*uno*)

Prot. N. 1050/2026

OGGETTO: Trasmissione della memoria tecnico-giuridica concernente la proposta di adozione di misure organizzative complementari per la riduzione dell'esposizione professionale al gas radon mediante ricorso, nelle attività compatibili, al lavoro agile.

e, per conoscenza,

MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Legislativo	ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	ROMA
ISPettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN)	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – Ufficio Relazioni Sindacali	ROMA
STATO MAGGIORE AERONAUTICA - UCAG	ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. La scrivente Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari “AMUS – Aeronautica”, nell'esercizio delle prerogative riconosciute dalla normativa vigente in materia di tutela collettiva dei diritti e degli interessi del personale militare, sottopone alla cortese attenzione delle SS.LL. l'allegata Memoria tecnico-giuridica, avente ad oggetto una proposta di indirizzo amministrativo finalizzata a rafforzare la tutela del personale potenzialmente esposto al gas radon nei luoghi di lavoro della Difesa, anche attraverso la valutazione e l'adozione di misure organizzative complementari idonee a concorrere alla riduzione del tempo di permanenza negli ambienti interessati, tra le quali il ricorso, per le attività concretamente compatibili, a modalità di lavoro agile ovvero a forme di svolgimento della prestazione presso altra sede idonea dell'Amministrazione della Difesa.



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

2. L'iniziativa si colloca pienamente nell'ambito delle competenze riconosciute alle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari dall'articolo 1476-ter, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell'ordinamento militare, con particolare riguardo alle prerogative sindacali concernenti le misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro. Il medesimo articolo, al comma 4, riconosce inoltre alle APCSM la facoltà di presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e di segnalare le iniziative di modifica ritenute opportune.
3. La presente proposta non intende interferire con le materie riservate alla potestà organizzativa e di comando dell'Amministrazione, né con l'impiego del personale in servizio, espressamente escluso dalle competenze delle APCSM dall'articolo 1476-ter, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare. Essa è invece finalizzata a sollecitare la definizione, da parte degli Organi competenti, di criteri generali, omogenei e preventivamente individuati di tutela e organizzazione del lavoro, la cui concreta applicazione rimarrebbe integralmente rimessa ai competenti datori di lavoro, ai Comandanti e alla linea gerarchico-funzionale, nel pieno rispetto delle prioritarie esigenze operative e istituzionali. Il rischio derivante dall'esposizione al gas radon ha assunto una crescente rilevanza nell'ordinamento europeo e nazionale ed è oggetto di una specifica disciplina contenuta nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, come successivamente integrato e modificato.
4. A tale quadro si affiancano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che pongono in capo al datore di lavoro l'obbligo di valutare i rischi per la salute e la sicurezza e di programmare le conseguenti misure di prevenzione e protezione, secondo una logica di miglioramento nel tempo dei livelli di tutela. In particolare, l'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente che le relative disposizioni trovano applicazione nei riguardi delle Forze armate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative.
5. Tale principio trova ulteriore specificazione negli articoli 244 e 245 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che, nel disciplinare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile della Difesa, individuano tra le particolari esigenze dell'organizzazione militare, tra le altre, l'unicità di comando e controllo, la capacità e la prontezza d'impiego e la tutela delle informazioni. Proprio tali disposizioni evidenziano come la specificità



**Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it**

dell'organizzazione militare non escluda l'applicazione dei principi generali di tutela della salute e sicurezza, ma imponga piuttosto di declinarli attraverso soluzioni compatibili con le peculiarità funzionali, operative e organizzative delle Forze armate. La tutela della salute del personale costituisce, del resto, interesse pubblico primario, espressione dell'articolo 32 della Costituzione, dell'obbligo generale di protezione sancito dall'articolo 2087 del Codice civile e dei principi generali di prevenzione, programmazione e miglioramento continuo delle condizioni di lavoro disciplinati dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

6. In tale quadro, la scrivente Associazione ritiene che, accanto agli indispensabili interventi tecnici di risanamento, bonifica e mitigazione degli ambienti interessati dalla presenza di radon, debba essere valutata anche la possibilità di ricorrere, ove tecnicamente e organizzativamente praticabile, a misure complementari di carattere organizzativo, capaci di concorrere alla riduzione del tempo di permanenza del personale negli ambienti interessati e, conseguentemente, dell'esposizione individuale. Deve essere chiarito, al riguardo, che il ricorso a modalità organizzative flessibili non potrebbe in alcun modo sostituire gli obblighi di misurazione, valutazione, risanamento e mitigazione previsti dalla normativa vigente, né determinare un differimento degli interventi tecnici necessari. Esso potrebbe invece costituire, in presenza di determinate condizioni e sulla base delle valutazioni dei soggetti istituzionalmente competenti, una misura organizzativa aggiuntiva, temporanea, proporzionata e reversibile, da utilizzare nell'ambito di una più ampia strategia di prevenzione e protezione.
7. Particolare interesse riveste, in tale prospettiva, la possibilità di individuare non già genericamente intere "mansioni", bensì le singole attività concretamente compatibili con modalità di esecuzione flessibile della prestazione. Numerosi incarichi, infatti, pur richiedendo necessariamente una significativa componente di presenza fisica, possono comprendere attività di studio, pianificazione, analisi, elaborazione documentale, gestione amministrativa, formazione, coordinamento o trattazione di procedimenti che, ove consentito dalla natura delle informazioni trattate e dalle esigenze di servizio, possono essere temporaneamente svolte anche senza la permanenza continuativa nella sede ordinaria.
8. In tale ambito potrebbero essere valutate, secondo criteri preventivamente determinati dall'Amministrazione, sia modalità riconducibili al lavoro agile, sia forme di co-working istituzionale, inteso quale svolgimento temporaneo della prestazione presso altra infrastruttura



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

dell'Amministrazione della Difesa idonea, non interessata dalla specifica criticità ambientale e dotata delle necessarie condizioni di sicurezza fisica, informatica e documentale. Una simile soluzione permetterebbe, in particolare, di contemperare la tutela sanitaria con esigenze tipicamente militari quali la sicurezza delle informazioni, la disponibilità del personale, l'immediata richiamabilità, la continuità del comando e l'efficienza dell'azione amministrativa.

9. In questo senso, l'esperienza maturata durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 rappresenta un precedente organizzativo di particolare rilievo. Nel periodo emergenziale, anche l'Amministrazione della Difesa ha infatti dovuto ripensare le modalità di organizzazione del lavoro, adottando strumenti diretti a limitare la presenza contemporanea del personale nei luoghi di servizio e a garantire, al contempo, la continuità delle funzioni istituzionali. La stessa documentazione emanata dallo Stato Maggiore della Difesa nel corso dell'emergenza evidenziava come la pandemia avesse inciso non soltanto sul profilo sanitario, ma anche sulle modalità di gestione e organizzazione del lavoro, richiedendo ai soggetti datoriali l'adozione delle misure necessarie alla prevenzione del rischio sui luoghi di servizio.
10. A ciò si aggiunge un elemento normativo di particolare significato: durante l'emergenza epidemiologica, il legislatore ha espressamente previsto l'applicazione delle disposizioni emergenziali sul lavoro agile anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Tale precedente non viene richiamato quale fonte di un attuale e generalizzato diritto soggettivo del personale militare allo svolgimento della prestazione in modalità agile, ma quale dimostrazione concreta della possibilità di rendere strumenti di flessibilità organizzativa compatibili con la specificità militare, quando adeguatamente regolamentati e subordinati alle esigenze istituzionali. Sotto tale profilo assume rilievo anche l'articolo 625 del Codice dell'ordinamento militare, che richiama per il personale militare i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riconoscendo la specificità del ruolo delle Forze armate e dello stato giuridico del relativo personale in ragione della peculiarità dei compiti, degli obblighi, delle limitazioni personali e dei requisiti di efficienza operativa richiesti.
11. La scrivente Associazione non ritiene che tale disposizione costituisca, isolatamente considerata, fonte immediata di un diritto del personale militare all'accesso al lavoro agile. Essa rappresenta, tuttavia, un rilevante criterio ordinamentale per la costruzione di modelli di organizzazione del lavoro specificamente calibrati sulle peculiarità dello status militare. In questa prospettiva, la



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

specificità militare non dovrebbe tradursi in una aprioristica esclusione dagli strumenti di innovazione organizzativa disponibili nell'ordinamento, ma dovrebbe costituire il presupposto per una loro disciplina autonoma, rigorosa e coerente con le peculiari esigenze delle Forze armate. La specificità può, quindi, rappresentare un valore aggiunto, consentendo di individuare un modello di organizzazione flessibile propriamente militare, caratterizzato, a titolo esemplificativo, dalla prevalenza delle esigenze operative, dalla piena disponibilità e richiamabilità del personale, dalla tutela delle informazioni, dalla continuità del comando, dalla reversibilità delle misure e dalla verifica costante dei risultati.

12. Alla luce di quanto precede, AMUS – Aeronautica chiede alle SS.LL. di voler valutare l'avvio di uno specifico approfondimento tecnico-istituzionale volto alla definizione di un quadro amministrativo omogeneo per l'adozione di misure organizzative complementari nei confronti del personale operante in ambienti interessati dalla presenza di gas radon. In particolare, si propone di valutare:

- a. l'avvio di un confronto tecnico che coinvolga gli Organi competenti dell'Amministrazione della Difesa, le componenti sanitarie e prevenzionistiche e le APCSM rappresentative, per le rispettive attribuzioni;
- b. l'individuazione delle attività concretamente compatibili con forme temporanee di lavoro agile o con lo svolgimento della prestazione presso altra sede della Difesa;
- c. la definizione di criteri uniformi che tengano conto della natura dell'incarico, delle esigenze operative, della sicurezza delle informazioni, della disponibilità e immediata richiamabilità del personale e della continuità dei servizi;
- d. la possibilità di ricorrere, ove ritenuto opportuno, a una sperimentazione circoscritta e monitorata, presso Enti o articolazioni interessati da specifiche criticità ambientali;
- e. la verifica periodica degli effetti delle misure adottate sotto il profilo della tutela della salute, dell'efficienza organizzativa, della produttività e della continuità dell'azione amministrativa;
- f. l'eventuale successiva elaborazione, sulla base degli esiti della sperimentazione, di un modello organico e specificamente militare di lavoro agile e co-working istituzionale, applicabile alle attività che ne consentano l'utilizzo senza pregiudizio per le esigenze operative e istituzionali.

Tale ultima prospettiva consentirebbe di trasformare una esigenza contingente di protezione sanitaria in una occasione di innovazione organizzativa dell'Amministrazione della Difesa, senza



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

mutuare automaticamente modelli propri di altre Amministrazioni, ma sviluppando strumenti coerenti con le caratteristiche e con i valori propri dell'ordinamento militare.

13. Si tratterebbe, in altri termini, non di attenuare la specificità militare, ma di valorizzarla, dotando l'Amministrazione di ulteriori strumenti di resilienza, efficienza, continuità e tutela del proprio personale, nella consapevolezza che una moderna organizzazione militare deve poter coniugare prontezza operativa, innovazione tecnologica e massima attenzione alla salute e alla sicurezza delle donne e degli uomini che vi operano. L'iniziativa proposta contribuirebbe altresì a favorire un'applicazione coerente e uniforme dei principi della prevenzione, della radioprotezione e del Piano Nazionale d'Azione per il Radon, promuovendo la diffusione di buone pratiche organizzative nell'intera Amministrazione della Difesa.
14. Certi della sensibilità che le SS.LL. hanno sempre dimostrato nei confronti della tutela della salute, della sicurezza e del benessere del personale, si auspica un favorevole approfondimento della proposta e l'avvio di un tavolo tecnico dedicato, restando questa Associazione a disposizione per ogni ulteriore contributo o confronto ritenuto utile.
15. Si porgono i più deferenti saluti.

Roma, 13 agosto 2026

AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso BRASILE